

TARIFFA DEI PREZZI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ARTICOLO 180

ARTICOLO 180

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge (1) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge (1) e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento.(2)

(1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) Gli artt. 89, 96 e 97 T.U. sono stati abrogati dall'art. 1 comma 1 legge 25 agosto 1991 n. 287